CAMERA DEI DEPUTATI N. 2998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, PATUELLI

Presentata il 2 luglio 1985

Modificazione delle circoscrizioni elettorali per la elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella suddivisione dei collegi elettorali tuttora in vigore si riscontrano alcune anomalie per quanto concerne la corretta distribuzione geopolitica delle varie province rispetto all'ambito territoriale delle regioni.

Per tali anomalie vi sono regioni distinte.

Nel caso di Rieti, che ai fini della elezione per la Camera dei deputati viene inclusa nel XVIII collegio unitamente alle due province dell'Umbria, la motivazione è quella di evitare collegi troppo o troppo pochi popolati. Infatti mentre le cinque province del Lazio rappresenterebbero un collegio troppo ampio, le due province limitrofe dell'Umbria rappresenterebbero da sole un collegio troppo piccolo. Conseguentemente si è proceduto ad un accorpamento riequilibrante spostando Rieti dalla XIX alla XVIII circoscrizione.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la regione Veneto, la suddivisione dei collegi presenta anomalie connesse alla tardiva inclusione di Trieste, a pieno diritto, nel territorio italiano nonché alla costituzione della provincia di Pordenone avvenuta in epoca successiva a quella di emanazione del primo decreto del Presidente della Repubblica di individuazione dei collegi elettorali.

Infatti tale decreto presidenziale è datato 30 marzo 1957 mentre la provincia di Pordenone è stata costituita con legge 1° marzo 1968.

Sino ad oggi non si è provveduto da parte del Ministero dell'interno a razionalizzare tale situazione riaccorpando le province della regione del Friuli-Venezia Giulia in maniera meglio corrispondente alla situazione geopolitica.

Attualmente la sistemazione di Trieste a collegio unico porta alla elezione di soli tre deputati, che di fatto si riducono a due per effetto del mancato utilizzo dei resti.

La separazione di Trieste dalle altre province della regione accentua una certa distinzione e separazione all'interno dell'area regionale.

Una modifica del collegio nel senso auspicato dalla presente proposta di legge contribuirebbe ad eliminare anche le sovra indicate situazioni e col segnalare un migliore spirito unitario.

La presente proposta di legge pertanto propone che all'esistente X collegio Venezia-Treviso venga accorpata la provincia di Belluno e che all'esistente XI collegio comprendente Udine-Belluno-Gorizia e Pordenone venga sottratta la provincia di Belluno ed inclusa invece la provincia di Trieste.

Conseguentemente viene soppresso il XXXII collegio comprendente secondo la norma vigente, la sola provincia di Trieste.

Poiché la presente proposta di legge non richiede per la proponenda modifica di natura amministrativa alcuna spesa mentre introduce ulteriori elementi di razionalizzazione nelle suddivisioni dei collegi se ne raccomanda l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione per la Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI sono così modificate:

« X Venezia-Treviso-Belluno;
XI Udine-Gorizia-Pordenone-Trieste ».

La circoscrizione XXXII-Trieste è soppressa.